

# economia €

## BPER Banca al fianco delle imprese siciliane

**Nuovo servizio.** Da domani attivo anche a Catania (con sede distaccata a Palermo) uno sportello "dedicato" al mondo produttivo

Il Centro Imprese per attività con fatturato di oltre 10 milioni. «Il mercato richiede specializzazione»

**CATANIA.** BPER Banca avvierà domani l'attività di ventuno Centri Imprese e oltre venti uffici satellite su tutto il territorio nazionale, interamente dedicati alle aziende con un fatturato superiore a 10 milioni, che vedranno coinvolte complessivamente oltre 300 risorse, distribuite tra i vari Centri e gli uffici centrali di coordinamento. A Catania sarà operativo il Centro Imprese di via Bramante 12, mentre un distaccamento è previsto anche a Palermo in via Roma 52, per un totale di circa 400 aziende gestite.

I nuovi Centri Imprese sono strutture specialistiche in cui operano professionisti esperti nella gestione di realtà aziendali complesse. L'adozione di un modello di servizio destinato solo alle imprese assicura ai clienti un rapporto personalizzato e un'attenzione particolare per trovare risposte puntuali a tutte le necessità, anche quelle più articolate che richiedono l'intervento di consulenti e professionisti altamente specializzati. Questa riorganizzazione, inoltre, fa parte di un più ampio progetto strategico che consentirà alla rete delle filiali nei territori di focalizzare ulteriormente l'attenzione sui privati e sulle attività di small business.

«Oggi il mercato richiede un livello di specializzazione sempre più elevato, con riferimento in particolare al segmento imprese», commenta Stefano Rossetti, vicedirettore generale vicario di BPER Banca - Ecco perché abbiamo deciso di adottare una modifica del nostro modello distributivo che ci consente di fare fronte con la massima efficienza alle esigenze più specifiche. Grazie al nuovo modello, che assicura un'attenzione ancora più mirata, contiamo di poter offrire assistenza qualificata nei Centri Imprese a circa 20 mila aziende in tutta Italia. Vogliamo essere Banca partner con servizi sempre all'altezza, vicina alla clientela nell'affrontare le sfide e nel realizzare i progetti, soprattutto in questa fase complessa. L'obiettivo è sostenere non solo la gestione ordinaria, ma anche i momenti cruciali nella vita dell'impresa, esplorando gli ambiti più innovativi. Ci impegniamo a farlo contando su un'organizzazione capillare che ritengo assolutamente all'altezza del compito, grazie alla centralità del fattore umano e alla qualità della relazione, caratteristiche che contraddistinguono da sempre il Gruppo BPER».



Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca che implementa la presenza in Sicilia col Centro Imprese

### LE 21 SEDI IN ITALIA

Queste le sedi delle 21 Centri Imprese, suddivise per Direzione Regionale.  
 Piemonte-Liguria: Torino (provvisoriamente Bra)  
 Lombardia: Mantova e Milano  
 Triveneto: Padova e Verona  
 Emilia Ovest: Parma e Reggio Emilia  
 Emilia Centro: Modena (due sedi)  
 Emilia Est: Bologna (due sedi)  
 Toscana-Umbria: Firenze  
 Romagna-Marche: Ancona e Ravenna  
 Abruzzo-Molise: Lanciano  
 Lazio: Roma  
 Campania: Napoli e Salerno  
 Puglia-Basilicata: Matera  
 Calabria-Sicilia: Crotone e Catania.

### AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

**Mobilità volontaria e contestuale indicazione di concorso per la copertura di posti di vari profili del comparto. Revoca prescrizione relative alla mobilità e aumento dei posti messi a concorso di collaboratore amministrativo professionale da 24 a 30.**

Si rende noto che, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana IV SERIE SPECIALE concorsi n° 86 del 3/11/2020, è stato pubblicato l'estratto del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di 30 posti di Collaboratore amministrativo professionale.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione che va compilata ed inviata solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito Internet dell'Azienda ([www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org)), scade alle ore 23,59,59 del 03/12/2020.

Copia del testo integrale del bando di concorso può consultarsi all'Albo Aziendale, sito in Via G. Cusmano, 24, Palermo sul sito Internet <http://www.asppalermo.org> (sezione/Concorsi) e sulla GURS-SS Concorsi - n. 6 del 31 maggio 2019; tale testo è stato poi ulteriormente integrato e modificato come da avviso pubblicato sulla GURS serie concorsi n: 14 del 25/09/2020. Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali - U.O.S. - Acquisizione risorse umane - ASP di Palermo, via Plindemonte n° 88 - Pad. 23-tel. 0917033944.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Daniela Faraone)

### L'OSSERVATORIO GIURIDICO

a cura di

Avv. Carmelo Barreca

Avv. Silvio Motta

## Disciplina del sub-appalto: per il Tar Lazio è valido il limite del 40% dei lavori

Il Tar capitolino con la recentissima pronuncia del 3.11.2020 n° 11304 conferma la validità del limite al sub appalto fissato al 40% dall'art. 1 comma 18 della legge 55/2019, sino al 31 dicembre 2020.

Il Tar non ignora che sul punto sono intervenute ben due sentenze della Corte di Giustizia (quelle del 26.9.2019 e del 27.11.2019), con cui si era ribadito che "la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi", ma ritiene che la modificata elevazione del limite al 40% risulti giustificata e non esclusa dalla portata vincolante delle pronunzie della Corte di Giustizia.

Il Tar in particolare ha ritenuto che la Corte di Giustizia ha considerato in contrasto con le direttive comunitarie in materia il limite precedentemente fissato (30%), non escludendo invece che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo. Pertanto secondo il TAR non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l'attuale limite pari al 40% delle opere, previsto dall'art. 1, comma 18, della legge n. 55/2019. La Corte di Giustizia ha invero reso ancor più urgente e necessario quell'adeguamento normativo già segnalato dall'ANAC.

La Corte di Giustizia infatti, pur ribadendo che l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto, per quanto riguarda l'esecuzione di parti essenziali dell'appalto, di vietare il ricorso a subappaltatori dei quali non sia stata in grado di verificare la capacità in occasione della valutazione delle offerte e della selezione dell'aggiudicatario ha subito dopo precisato che "tale non è, però, la portata di una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che impone un limite al ricorso a subappaltatori per una parte dell'appalto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso. Sotto tutti questi profili, una normativa che preveda un limite come quello del 30% risulta incompatibile con la direttiva ...".

Era stata quindi disattesa la tesi difensiva del governo italiano, in base al quale il limite del 30% doveva ritenersi giustificato in considerazione delle circostanze particolari prevalenti in Italia, dove il subappalto ha da sempre costituito uno degli strumenti di attuazione di intenti criminosi.

La Corte di Giustizia aveva rilevato al riguardo che, anche supponendo che una restrizione quantitativa al ricorso al subappalto possa essere considerata idonea a contrastare siffatto fenomeno, una restri-

zione come quella oggetto del procedimento principale eccede quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo. L'attenzione della Corte si era quindi spostata e si era concentrata ancora una volta sulla possibilità del controllo preventivo sui requisiti del subappaltatore, evidenziando che lo scopo cui tende il limite può essere realizzato (e quindi senza necessità di porre un limite in contrasto con la Direttiva) con specifici ed accurati controlli preventivi.

Sicché, stabilire che l'elevazione del limite astratto dal 30% al 40% del subappalto sia operazione idonea a superare le osservazioni della Corte di Giustizia e ritenere quindi che sia sempre e comunque rispettato quel principio immanente di "proporzionalità" che può consentire eccezionalmente una non integrale applicazione delle Direttive comunitarie in materia di appalti (che peraltro sono esse stesse da ritenersi "self executing"), è affermazione che lascia un po' perplessi e che certamente sarà approfondita dalla giurisprudenza in successive pronunzie. Va peraltro ricordato che la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea con nota del 22.1.2019 concludeva osservando che "... la normativa italiana viola il diritto UE in quanto essa limita il ricorso al subappalto in tutti i casi, e non solo nei casi in cui una restrizione del subappalto sia oggettivamente giustificata dalla natura delle prestazioni dedotte in contratto".

La Corte di Giustizia al riguardo ha ricordato che già con precedente sentenza del 2016, aveva stabilito che una clausola che impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell'appalto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso, a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe, era incompatibile con tale direttiva, precisando che non si può ritenere che gli Stati membri dispongano ormai della facoltà di limitare tale ricorso a una parte dell'appalto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso, al pari del limite imposto dalla normativa italiana.

Alla luce di tali argomenti, come già evidenziato, desta perplessità l'affermazione secondo cui elevando il limite generale dal 30% al 40% del subappalto si sarebbe superato il rilevato contrasto con la normativa comunitaria, come peraltro già a suo tempo rilevato dalla Commissione Europea. Altra giurisprudenza di merito si è infatti discostata dal TAR Lazio, disapplicando il nuovo limite del 40% (vedi TAR Aosta n° 34 del 3.8.2020), osservando che ai fini della compatibilità con il diritto eurounitario, non è rilevante la misura del limite posto alla facoltà di subappaltare - sia esso il 30% o il 40% - quanto la natura "quantitativa" del limite stesso, nonché la sua applicabilità «in modo generale e astratto» e senza una «valutazione caso per caso da parte dell'ente aggiudicatore».